

COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XXVI.

SEDUTA DI SABATO 17 DICEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPPA

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	331
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera. (1591)	331
DI MAURO ed altri: Riordinamento della industria zolfifera italiana. (<i>Urgenza</i>). (741)	331
DI MAURO e FALETRA: Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi Italiani. (1404)	331
PRESIDENTE	331, 348, 350, 352
VOLPE, <i>relatore</i>	332, 350, 352
LA MALFA	348
LI CAUSI	348, 349
FALETRA	348
DI MAURO	349, 350
DE COCCI	349
BUIZZA, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	349, 352
CALABRO'	349
QUARELLO	349, 350
PECORARO	350
CIBOTTO	350
MARZOTTO	352
LARUSSA	352
LECCISI	352

La seduta comincia alle 8,45.

PEDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, i deputati Candelli, Farini, Giolitti, Grilli, Montagnana, Natoli Aldo, Novella, Pessi, Pignatelli, Pigni, Sacchetti e Semeraro Gabriele sono sostituiti rispettivamente dai deputati Di Mauro, Faletra, Giaccone, Montanari, Grezzi, Gorreri, Musolino, Bernieri, Pignatone, Fiorentino, Li Causi e Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera italiana (1591) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Di Mauro ed altri: Riordinamento dell'industria zolfifera italiana. (741); e dei deputati Di Mauro e Faletra: Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente Zolfi Italiani. (1404).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Provvedimenti in favore dell'industria zolfifera italiana; e delle proposte di legge dei deputati Di Mauro ed altri: Riordinamento del-

l'industria zolfifera italiana; e dei deputati Di Mauro e Faletta: Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, relativa alle contribuzioni a favore della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.

Poiché i tre provvedimenti di legge riguardano una unica materia, la discussione, a norma del Regolamento, deve essere abbinata. L'onorevole Volpe, che di essi è relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOLPE, Relatore. Onorevoli colleghi, prima di accennare all'attuale situazione dell'industria zolfifera nazionale non è forse privo di interesse ricordare le vicende più importanti attraverso le quali è passata questa tipica industria estrattiva italiana il cui sorgere può farsi risalire alla prima metà del secolo XVIII ed il cui sviluppo si riallaccia a quello generale avutosi in moltissime industrie nella prima metà del secolo scorso.

Lo zolfo cominciò, infatti, ad essere usato nell'agricoltura verso la metà dell'800 e da allora il suo consumo crebbe anche nelle industrie, specie in quella chimica dell'acido solforico tanto rapidamente che la produzione delle zolfare siciliane da circa 150.000 tonnellate nel 1860, aumentò a 391.000 tonnellate nel 1883, e le esportazioni passarono rispettivamente da 143.000 tonnellate a 357.000 tonnellate per raggiungere le tonnellate 371.000 nel 1889.

Negli anni successivi la sostituzione dello zolfo con le piriti nella produzione dell'acido solforico e l'impiego dei bisolfiti di calcio e di magnesio nell'industria della carta influirono invece in senso opposto sulle richieste di zolfo nei mercati mondiali. Nonostante il notevole continuo incremento della produzione, verificatosi negli anni dal 1860 al 1890, le condizioni dell'industria zolfifera siciliana non potevano considerarsi floride.

La deficienza di capitali poneva infatti i produttori alla mercè di varie categorie di persone, note sotto il nome di « sborsanti » le quali anticipavano i capitali necessari ad interessi elevatissimi, molto spesso tali da assorbire se non superare l'utile industriale. Ne derivava che quando gli speculatori manovravano in modo da far diminuire il prezzo dello zolfo all'origine, l'industria mineraria entrava in crisi con conseguente chiusura delle aziende più deboli. Queste ultime riprendevano le lavorazioni quando i prezzi salivano.

Si spiega così l'altalena dei prezzi, avutasi negli anni dal 1835 al 1896, con sbalzi da 112 a 50 lire la tonnellata.

Gli improvvisi ribassi dei prezzi determinarono più volte crisi gravissime e rovinose

ma il verificarsi di tali eventi fu anche salutare perché spinse i produttori a cercare gli opportuni rimedi per uscire da una situazione che, per la mancanza di capitali, di spirito associativo e di una adeguata organizzazione commerciale, non permetteva all'industria zolfifera siciliana — che pur produceva l'87 per cento dello zolfo nel mondo — di trarre profitto da un tale monopolio di fatto.

Si pervenne così nel 1896 alla costituzione di una società anonima, l'« Anglo-Siciliano Sulphur Company », la cui durata era prevista per cinque anni, la quale riuniva un certo numero di industriali rappresentanti l'80 per cento della produzione.

Scopo della società era l'acquisto degli zolfi ed il successivo collocamento all'estero, in regime di quasi monopolio.

La produzione, da tonnellate 353.000 nel 1895, salì rapidamente, raggiungendo un massimo assoluto di tonnellate 537.000 nel 1899.

L'esportazione seguì lo stesso andamento, passando da 364.000 tonnellate nel 1895 a 425.000 tonnellate nel 1897, e raggiunse un massimo di 560.000 tonnellate, con una considerevole riduzione degli *stocks* accumulatisi negli anni difficili.

Rinnovati nel 1901 i contratti tra l'Anglo-Siciliano ed i produttori per un secondo quinquennio, un altro periodo di relativa calma e di benessere si apriva per l'industria zolfifera, quando un avvenimento di eccezionale importanza sconvolse le condizioni del commercio mondiale dello zolfo: la scoperta dei grandiosi giacimenti zolfiferi americani e la messa a punto del geniale metodo Frask, non applicabile ai nostri giacimenti.

In breve volgere di anni l'industria americana non solo togheva alla Sicilia il monopolio, tenuto per più di un secolo, ma la distanziava notevolmente, sia per quanto riguarda i prezzi di costo, sia per la potenzialità produttiva. Si iniziava, quindi, una gravissima crisi dell'industria zolfifera italiana.

Pertanto, alla scadenza del secondo periodo di accordi fra l'Anglo-Siciliano ed i produttori ad essa associati, questi ultimi apertamente manifestarono il loro malumore che traeva origine dalla preoccupazione che le aziende rimaste fuori da ogni impegno, si sarebbero venute a trovare in condizioni più favorevoli, vendendo in concorrenza con l'Anglo-Siciliano.

Fu allora invocato l'intervento dello Stato che emanò la legge 15 luglio 1906, la quale istituiva il Consorzio obbligatorio per la vendita dello zolfo fuso per conto e nell'interesse comune di tutti i consorziati.

Detto Consorzio, appena istituito, cercò, in tutti i modi, di trovare nuovi sbocchi alla produzione, senza peraltro riuscirci, tanto che lo *stock*, alla fine del 1908, aveva raggiunto la ragguardevole cifra di 600.000 tonnellate circa. Furono in quel tempo formulate varie proposte per limitare la produzione, ma misure coattive si dimostrarono superflue perché dopo un breve periodo di produzione quasi costante, avutosi dal 1907 al 1910 con circa 400.000 tonnellate all'anno, si ebbe negli anni successivi una discesa nella produzione, lenta fino al 1915, e fortissima durante gli anni di guerra, tanto che nel 1917 si produssero 183.000 tonnellate solamente.

Nel periodo dal 1918 al 1928 la produzione non superò le tonnellate 230 000 all'anno e crebbe, negli anni successivi, fino al 1931 in cui si ebbe in Sicilia una produzione di 253.000 tonnellate.

Contemporaneamente, però, aumentarono le difficoltà di collocamento, e quindi gli *stocks*, passati da circa 67.000 tonnellate nel 1924, a 177.000 tonnellate nel 1931.

A questo punto è necessario ricordare che durante il periodo in cui ebbe vita il Consorzio obbligatorio, l'industria siciliana dello zolfo non ebbe soltanto per temibile concorrente l'America, ma anche l'industria dello zolfo nell'Italia continentale, la quale da una produzione annua inferiore alle 30.000 tonnellate all'inizio del secolo, salì a 40.000 tonnellate nel 1914, a 55.000 tonnellate nel 1925 ed a 115.000 tonnellate nel 1932.

La concorrenza americana fu contenuta, non nei prezzi, ma nelle possibilità di collocamento degli zolfi italiani, mediante vari accordi stipulati con i maggiori gruppi di produttori di zolfo del nuovo Continente. Il primo di tali accordi risale al febbraio 1908, e fu stipulato fra il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana e l'« Union Sulphur Company ». In tale accordo, la cui durata fu fissata in 10 anni, furono stabiliti i quantitativi da collocarsi in ogni esercizio nei mercati mondiali, assegnandoli per due terzi al Consorzio e per il rimanente terzo all'« Union Sulphur Company ».

Nel gennaio 1913, inaspettatamente, gli americani denunciarono l'accordo con il pretesto che la legge Wilson non consentiva coalizioni commerciali, ma in realtà per il fatto che, nel frattempo, era sorto un temibile concorrente americano alla stessa « Union Sulphur Company », e precisamente la « Freeport Sulphur Company », la quale aveva iniziato nel 1911 un intenso sfruttamento con

il metodo Frash dei ricchi giacimenti del Texas, seguita nel 1917 dalla « Gulf Texas Sulphur Company ».

Durante la prima guerra mondiale la concorrenza americana sui mercati europei cessò quasi completamente, mentre si inaspri nel dopoguerra, e particolarmente nel 1922, quando, per la caduta dei noli, gli americani riuscirono a conquistare i mercati europei, e l'esportazione di zolfo siciliano da 413.000 tonnellate, avutasi nel 1915, cadde a 100.000 tonnellate circa.

In seguito a vendite di zolfo siciliano fatte in Inghilterra a prezzi inferiori a quelli americani, le tre grandi compagnie d'oltre oceano si coalizzarono e costituirono nel settembre 1922 una Società, la « Sulphur Export Corporation », la quale stipulò il 14 marzo 1923 una convenzione con il Consorzio, per la ripartizione dei mercati mondiali.

In base a tale convenzione il 75 per cento del fatturato annuale di zolfo esportato dai due paesi rimaneva a favore dell'America, ed il rimanente 25 per cento all'Italia, con l'obbligo, da parte della prima, di non esportare in Italia, e da parte di quest'ultima, di non esportare in America del Nord.

La Convenzione aveva la durata di 4 anni e si rinnovava automaticamente per periodi di altri 4 anni, se non veniva denunciata da una delle parti, con 6 mesi di preavviso.

Con tale Convenzione la concorrenza americana era imbrigliata, perché l'industria siciliana aveva la possibilità di esportare circa 250.000 tonnellate, quantitativo che rappresentava l'intera produzione dell'Isola in quegli anni. Detta industria avrebbe quindi potuto fruire di condizioni favorevoli al suo sviluppo, se non si fosse contemporaneamente sviluppata l'industria continentale, che si avvantaggiava della sua favorevole posizione nei confronti del mercato interno e dei mercati dell'Europa centrale.

Venne, quindi, a crearsi una condizione di disagio per l'industria della Sicilia, legata a contingenti ed a prezzi con gli Americani, mentre l'industria continentale, oltre a godere di una rendita di posizione, aveva piena libertà di manovra, che rendeva possibile soppiantare nei mercati più facili e redditizi l'industria siciliana.

Il Consorzio stesso, dopo avere chiesto più volte inutilmente agli americani un aumento della quota generale italiana, ed ai produttori del Continente una eguaglianza di vantaggi e di oneri, invocò una soluzione liberatrice dal Governo. Questo con il regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, dispose lo

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

scioglimento del Consorzio. Però venne così a decadere anche la convenzione stipulata con gli americani.

I siciliani si accorsero, ben presto, che la riconquistata libertà non aveva portato loro vantaggi. Essi si trovarono di fronte a gravissime difficoltà derivanti dalla concorrenza scatenatasi fra di loro, dalla mancanza, quasi generale, di una adeguata attrezzatura per vendite all'estero ed in particolare dal fatto che nessuna miniera in Sicilia aveva la possibilità di accumulare decine di migliaia di tonnellate di zolfo in attesa che arrivassero i piroscafi per caricarle.

Quest'ultima circostanza dimostrò anche ai più irriducibili nemici di ogni forma di Consorzio, l'assoluta necessità di un Ente accentratore.

Le condizioni dell'industria si aggravarono ulteriormente nel 1933, in seguito alla caduta del dollaro.

Questo fu il colpo di grazia, e gli industriali zolfiferi, compresi i continentali, furono quasi unanimi nel richiedere aiuti al Governo, il quale, con regio decreto legge 11 dicembre 1933, n. 1699, istituì l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano, fissandone la durata fino al 31 luglio 1940.

Compito dell'Ufficio era quello di vendere, per conto dei produttori e nel loro interesse comune, gli zolfi grezzi ottenuti dalla lavorazione del minerale in tutte le miniere d'Italia, messi a sua disposizione presso Magazzini generali o Depositi fiduciari dai produttori stessi, ai quali venivano rilasciati titoli rappresentativi (Fedi di deposito e certificati di consegna), trasferibili per girata, scontabili presso Istituti bancari, e pagabili non appena lo zolfo consegnato fosse stato venduto.

In tal modo le aziende minerarie potevano fronteggiare le urgenti necessità finanziarie. Lo stesso decreto, istitutivo dell'Ufficio vendita dello zolfo, stabiliva anche un contingente annuo di produzione per ogni singola miniera, e prevedeva la possibilità di garantire, da parte dello Stato, entro i limiti dei contingenti, un prezzo minimo di ricavo per ogni tonnellata di zolfo venduta.

L'Ufficio per la vendita dello zolfo firmò il 1° agosto 1934 una Convenzione, con la « Sulxco » (« Sulphur Export Corporation ») di New York, in virtù della quale il fatturato in un anno sui mercati mondiali era diviso come segue: fino a 480.000 tonnellate, 50 per cento agli americani e 50 per cento agli italiani, le ulteriori 145.000 tonnellate divise per il 75 per cento ai primi ed il 25 per cento ai secondi; oltre le 625.000 tonnellate il

fatturato doveva dividersi lasciando agli americani il 90 per cento ed il rimanente 10 per cento agli italiani.

I prezzi erano uguali per le due provenienze ed oscillavano da 23 a 24 dollari, secondo le qualità, per merce resa cif nei porti usuali dei cinque continenti.

Durante il periodo delle sanzioni, e precisamente dal novembre 1935 al luglio 1936, la Convenzione rimase sospesa; fu poi regolarmente in vigore fino al 3 settembre 1939, scoppio della guerra.

Negli anni in cui operò l'Ufficio vendita dello zolfo la produzione non subì sensibili variazioni, mantenendosi, in Sicilia, poco al disotto delle 240.000 tonnellate annue, ed in Continente dopo una forte contrazione nei primi due anni di vita dell'Ufficio, la produzione raggiunse le 133.000 tonnellate nel 1938.

Prima della scadenza dell'Ufficio per la vendita dello zolfo, la legge 2 aprile 1940, n. 287, prorogò a tempo indeterminato l'Ufficio stesso, cambiandogli la denominazione in Ente zolfi italiani.

La stessa legge abolì il contingentamento della produzione ed istituì presso l'Ente zolfi due sezioni: una tecnico-industriale, e l'altra di assistenza sociale. La prima con il compito di compiere e incoraggiare, con adeguati contributi, esperimenti e ricerche per trovare nuovi e più utili campi di lavoro e nuovi metodi per il trattamento del minerale, agevolare con premi e sussidi l'esercizio di permessi di ricerca e concessioni minerarie; *oppure provvedervi direttamente ed anche in partecipazione con terzi.* La seconda allo scopo di agevolare il miglioramento delle condizioni igienico-sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo, costruendo e promuovendo la costruzione, mediante adeguati contributi, di case operaie, di dormitori, di refettori, impianti igienici, servizi di trasporto delle maestranze, ed organizzando la lotta contro le malattie professionali dei minatori.

Dopo pochi mesi dall'istituzione dell'Ente zolfi, l'Italia entrò in guerra e perciò cominciarono gravi difficoltà, sia per procurarsi i materiali necessari per la coltivazione delle miniere, sia anche coll'inasprirsi del conflitto, per trovare la mano d'opera necessaria per tenere attivi i cantieri e prepararne dei nuovi. La produzione nel 1942 discese a 139.000 tonnellate in Sicilia ed a 95.500 tonnellate nel Continente.

Nel 1943 in Sicilia la produzione crollò a 37.500 tonnellate e riprese debolmente nei due anni successivi, passando a 41.500 ton-

nellate nel 1944 e a 56.000 tonnellate nel 1945, in conseguenza dei gravi danni bellici, per la mancanza di energia elettrica, ecc. In questi due anni, la divisione dell'Italia, a causa della linea del Volturmo prima e di quella Gotica poi, consigliò le Autorità di occupazione ad istituire in Sicilia l'Ente zolfi siciliani, indipendente dall'Ente zolfi italiani con sede in Roma. Nel Continente, in seguito alle distruzioni belliche, avutesi in modo particolare nelle miniere della Romagna e delle Marche, vicinissime alle zone di combattimento, la produzione crollò a 11.000 tonnellate nel 1945.

Il Governo nazionale, con decreto legge 20 marzo 1947, n. 253, mise in liquidazione l'Ente zolfi siciliani e ridiede all'Ente zolfi italiani i compiti previsti nella legge istitutiva 2 aprile 1940.

La produzione riprese lentamente ad aumentare passando, in Sicilia, da 91.000 tonnellate nel 1946, a 102.000 tonnellate nel 1947, a 108.500 tonnellate nel 1948, a 115.000 tonnellate nel 1949 ed a 132.000 tonnellate nel 1950. I progressi furono più sensibili nel Continente, dove si produssero 60.000 tonnellate nel 1946, 66.500 tonnellate nel 1947, 77.500 tonnellate nel 1948, 84.000 tonnellate nel 1949 e 92.000 tonnellate nel 1950.

Le distruzioni dovute agli eventi bellici, quelle avutesi in seguito alla mancanza di energia elettrica durante il periodo della emergenza, la svalutazione monetaria, i cresciuti oneri salariali, la conseguente mancanza di adeguati lavori di preparazione e di tracciamento di nuovi cantieri contribuirono indubbiamente ad aggravare la crisi produttiva dell'industria zolfifera nazionale che raggiunse il suo culmine negli anni 1945-1946.

Solo nel 1947 l'Ente zolfi italiani, superato il necessario periodo di riorganizzazione, poté curare la ripresa lenta e faticosa dei rapporti con la clientela estera.

Questa azione fu quanto mai difficile in conseguenza anche della situazione politica ed economica dell'Italia in campo internazionale e della circostanza che durante gli anni di guerra la produzione di altri Paesi ed in particolare quella americana aveva avuto ampia ed incontrastata possibilità di conquistare e dominare tutti i mercati di consumo, ivi compresi quelli del bacino Mediterraneo che, per la loro posizione geografica, hanno sempre presentato un particolare interesse per il collocamento dello zolfo italiano.

Infatti, mentre nell'esercizio 1946-47, il mercato estero assorbì soltanto circa 5.000

tonnellate ed il mercato interno circa 62.000, nell'esercizio 1947-48 l'Ente zolfi riuscì a collocare zolfo grezzo italiano in Spagna, Austria, Ungheria ed America centrale per complessive 98.000 tonnellate. Le vendite all'interno ebbero anche un notevole incremento raggiungendo le tonnellate 70.000. Lo stock al 31 luglio 1948 risultava, pertanto, di 112.000 tonnellate.

Nonostante l'incremento verificatosi nelle vendite, allorché nell'aprile 1949 l'Amministrazione ordinaria dell'Ente zolfi italiani subentrò alla Gestione commissariale, la situazione dell'industria zolfifera nazionale non poteva davvero considerarsi, sotto molteplici aspetti, soddisfacente o comunque tale da assicurare una ripresa economica delle aziende minerarie.

Si imponeva pertanto la necessità di affrontare il problema in modo radicale, nulla lasciando di intentato per portare l'industria zolfifera ad una situazione tale da poter riprendere il suo posto nei mercati internazionali e reggere la concorrenza estera.

Parallelamente quindi alla immediata necessità di collocamento del prodotto era indispensabile rivolgere lo sguardo al lato tecnico del problema. Occorreva cioè:

1°) trovare i mezzi per stimolare ed aiutare il miglioramento delle attrezzature delle miniere onde pervenire con l'aumento della produzione e la razionalizzazione degli impianti ad una diminuzione dei costi;

2°) attuare un vasto programma di ricerche per l'individuazione di nuovi giacimenti industrialmente ed economicamente coltivabili;

3°) studiare e sperimentare nuovi sistemi di trattamento del minerale capaci di determinare un aumento nella resa dello stesso.

Per il conseguimento di tali fini nel maggio dello stesso anno l'Amministrazione dell'Ente zolfi presentava ai competenti Ministeri un vasto programma per la riorganizzazione dell'industria zolfifera. Esso prevedeva:

a) il finanziamento da parte dello Stato della somma di lire 950.000.000 per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e lavori di ricerca in genere per accertare la potenzialità dei giacimenti noti e per il reperimento di nuovi giacimenti, nonché di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale per conseguire rese complessive maggiori di quelle ottenute con i sistemi in uso;

b) finanziamenti all'industria zolfifera sul Fondo-Lire E. R. P.:

per l'acquisto di macchinari e di attrezzature dollari 6.000.000;

per il montaggio dei macchinari e l'esecuzione di opere minerarie lire 12.000.000.000;

c) rivalutazione e proroga dei contributi previsti dalla legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione tecnico-industriale e di quella di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani. In particolare veniva richiesto l'aumento da lire 1.000.000 a lire 50.000.000 del contributo annuo a favore della Sezione tecnico-industriale e da lire 3.000.000 a lire 150.000.000 di quello a favore della Sezione di assistenza sociale, nonché l'aumento da lire 10 a lire 500 per tonnellata della trattenuta operata a carico dei produttori per opere di assistenza sociale.

L'azione, intrapresa al fine di porre nella dovuta evidenza l'importanza di una industria estrattiva la cui materia prima è indispensabile per le lavorazioni di tante altre industrie ed ottenere un cospicuo intervento statale che permettesse alle aziende minerarie di superare le difficoltà del momento e procedere quindi alla necessaria riorganizzazione, ottenne i suoi primi risultati con l'emanazione della legge 27 ottobre 1950, n. 904.

In base alla stessa i contributi a carico dello Stato per il solo esercizio 1949-50 venivano elevati a lire 20.000.000 quello destinato alla Sezione tecnico-industriale, a lire 60.000.000 quello destinato alla Sezione assistenza sociale.

La trattenuta a carico dei produttori per opere di assistenza sociale veniva elevata a lire 500 per tonnellata a decorrere dall'esercizio 1948-49 e sino all'esercizio 1950-51.

Inoltre con la legge 28 dicembre 1950, n. 1137, la garanzia del prezzo minimo per gli zolfi grezzi messi a disposizione dell'Ente veniva prorogata sino all'esercizio 1950-51.

Infine, la legge per il finanziamento dei 950 milioni all'Ente zolfi italiani e dei 9 miliardi di lire alle Aziende minerarie veniva emanata il 12 agosto 1951 e la relativa Convenzione con i Ministri dell'industria e commercio e del tesoro, appositamente prevista dall'articolo 5 della legge stessa, poteva essere firmata il 6 dicembre 1951.

L'amministrazione dell'Ente zolfi italiani nel mentre con i richiesti provvedimenti legislativi ridava ai produttori la necessaria sicurezza e fiducia e creava le basi per il risanamento dell'industria, dedicava la sua particolare e vigile attenzione all'andamento

del mercato internazionale, curando di riprendere le trattative con gli abituali clienti esteri nell'intento di incrementare la l'esportazione ed addivenire così allo smaltimento degli ormai considerevoli *stocks*, che avevano raggiunto le 200.000 tonnellate circa.

Ad un periodo iniziale di serie difficoltà in cui i Paesi che tradizionalmente acquistavano lo zolfo italiano rifiutavano ogni nostra offerta e la stessa Francia annullava i contratti in precedenza stipulati, fece seguito, alla fine del 1950, un periodo di netta ripresa con cospicue richieste per ritornare poi, alla fine del 1952, ad una situazione pesante e di difficile collocamento.

La conclusione nel novembre 1949, dopo lunghe e laboriose trattative di un contratto di vendita con l'Australia per complessive 150.000 tonnellate, valse a ridare vita all'industria zolfifera che altrimenti sarebbe stata soffocata dagli ingenti *stocks* e dai conseguenziali oneri dovuti alla stasi nelle vendite.

Nell'ottobre del 1950 cominciarono a delinearsi i primi segni di una favorevole congiuntura, determinata dagli avvenimenti politico-militari in corso nell'estremo oriente.

Le limitazioni nelle esportazioni imposte dagli Stati Uniti d'America, la preoccupazione dei Paesi industrialmente progrediti di crearsi scorte sufficienti al proprio fabbisogno, fecero sì che verso l'Italia convogliassero numerose e pressanti richieste. Fu possibile così riconquistare il mercato europeo ed esportare notevoli quantitativi di zolfo in Francia, Austria, Belgio, Finlandia, Germania ecc., abbando le esportazioni stesse con l'importazione di materie prime essenziali per il nostro Paese.

In tale circostanza fu possibile valutare a pieno l'importanza, per la possibilità di scambi con altre materie prime e l'entrata di valuta pregiata, che l'industria zolfifera, se impostata su basi economiche tali da reggere la concorrenza, potrebbe rivestire per il Paese, dato il crescente fabbisogno mondiale di zolfo, determinato dal costante sviluppo della grande industria siderurgica e di quella chimica.

Alla fine del 1952 la mutata situazione internazionale determinava un capovolgimento nelle possibilità di collocamento dello zolfo italiano. Gli Stati Uniti abolivano ogni controllo sulla distribuzione dello zolfo nel mercato interno, mentre i Paesi importatori attingevano per i loro fabbisogni alle scorte costituite in precedenza, spesse volte superiori alle normali necessità. La concorrenza d'oltre oceano (Cile) e d'Europa (Nor-

vegia) fu costretta a ridurre gradualmente i prezzi di vendita.

L'Ente zolfi, data la situazione che si andava chiaramente delineando, prospettò al Ministero dell'industria e commercio la gravità della stessa e la necessità di trovare la soluzione del problema con opportuni provvedimenti.

L'industria zolifera nazionale infatti attraversava un periodo particolarmente delicato: l'auspicata diminuzione dei costi di produzione non poteva ritenersi imminente ed anzi le aziende minerarie avevano appena intrapreso l'opera di rammodernamento degli impianti sopportandone gli oneri relativi senza però poterne ancora risentire il beneficio.

Devesi rilevare, infatti, che la Commissione appositamente nominata per l'esame dei progetti presentava le conclusioni del suo lavoro nel luglio 1952 e che l'Ente zolfi pertanto poteva stipulare il primo contratto di finanziamento solo nel dicembre dello stesso anno. Dei 66 progetti presentati la suddetta Commissione ne riconobbe meritevoli di accoglimento 47, per un importo globale di circa 9 miliardi.

Al riguardo è opportuno notare che solo poche aziende avevano potuto perfezionare con la prescritta fidejussione bancaria le domande di finanziamento e dare inizio al programma di riorganizzazione.

Precisamente, solo 10 miniere avevano di fatto utilizzato le agevolazioni previste dalla legge per un importo complessivo limitato a soli 4 miliardi di lire.

Anche il programma di sondaggi, di ricerche e prospezioni geologiche per il reperimento di nuovi giacimenti sia in Sicilia che nel Continente, poteva considerarsi tutt'altro che definito.

Dall'aprile 1951 al novembre 1953 furono rilevate sistematicamente oltre 70 tavolette per una superficie totale di circa 5.600 chilometri quadrati alla scala 1 : 25.000, mentre numerose zone minerarie attive o meno furono rilevate alla scala 1 : 5.000. Un adeguato numero di sondaggi stratigrafici a profondità aggirantesi tra i 90 e 350 metri fu eseguito nelle aree indiziate in provincia di Caltanissetta e Agrigento.

Indagini geofisiche, con il metodo a resistività, furono altresì esperite in varie zone comprese tra Caltanissetta ed Enna. Complessivamente alla data surriportata l'Ente zolfi aveva eseguito 163 sondaggi per un insieme di circa 32.000 metri, rinvenendo la mineralizzazione zolifera in circa 1.300 metri con tenori variabilissimi.

Per la raccolta e lo studio dei dati acquisiti l'Ente zolfi aveva creato a Caltanissetta un Centro di ricerche, modernamente attrezzato e munito di un laboratorio geologico, paleontologico e chimico, di un'officina, di un magazzino sonde in numero di 17 e del relativo parco automezzi. In poco più di due anni di intenso lavoro, durante i quali la metodologia della ricerca si era andata gradualmente affinando, furono conseguiti risultati che possono definirsi assai soddisfacenti, ma, data la difficoltà e la vastità del compito, il lavoro svolto rappresentava soltanto una premessa, sia pure in fase avanzata.

L'importanza di queste iniziative nel settore tecnico e la necessità di continuare l'opera intrapresa può facilmente valutarsi solo se si consideri che il problema zolifero italiano non è un problema commerciale ma esclusivamente tecnico. La soluzione dello stesso risiede nell'ammodernamento dei sistemi di estrazione del minerale e di quelli di fusione per ottenere minori costi e maggiori rese, nonché nell'accertamento della consistenza dei bacini minerari noti e nel reperimento di altri, industrialmente sfruttabili.

Nel periodo in esame l'Ente zolfi curò altresì il potenziamento delle varie attività della propria Sezione di assistenza sociale cui la legge istitutiva 2 aprile 1940, n. 287, demandava il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti all'industria zolifera promuovendo la costruzione di case, dormitori, refettori, opere igieniche e curare la lotta contro le malattie professionali dei minatori.

Il Servizio sanitario dell'Ente fu potenziato e la lotta contro l'anchilostomiasi prolungata per un altro triennio al fine di debellare tutti i focolai e sottoporre ad esame di controllo, a scopo preventivo, non solo gli zolfatori ma anche le loro famiglie, specie nei centri ove più grave era stato il contagio.

Grazie a tale attività è stato possibile addivenire al completo debellamento dell'infezione.

Di recente, infatti, si sono manifestati solo pochi casi di reinfezione, limitati ad alcune miniere, ma, se si vuole evitare il ricostituirsi di focolai, che verrebbero a pregiudicare i risultati conseguiti, è necessario continuare nell'opera di vigilanza e di profilassi mediante controlli periodici.

Il Servizio sanitario dell'Ente iniziò anche la lotta contro l'elmintiasi, tanto diffusa tra i minatori, raggiungendo brillanti risultati,

tanto che è lecito prevedere, se l'assistenza medica verrà continuata ed estesa, l'eliminazione anche di questa parassitosi.

Da parte del corpo medico dell'Ente è stato altresì intrapreso il trattamento aerosolterapico in favore degli zolfatai allo scopo di curare le funeste affezioni derivanti dalle condizioni ambientali che comportano, nei lavori in galleria, la esposizione all'inalazione del pulviscolo calcareo e siliceo nonché a quella dell'anidride del fumo a causa della combustione dello zolfo.

Tale esposizione ha conseguenze fatali, e diffuse a percentuali altissime, per l'apparato respiratorio dei lavoratori, tanto che facilmente dalla fase di bronchite si passa a quella di enfisema polmonare.

Devesi, quindi, considerare provvidenziale l'intervento aerosolterapico affidato ai quattro medici del Servizio sanitario dell'Ente e dagli stessi, a turno, svolto nei diversi bacini minerari.

I risultati conseguiti e l'importanza che un'adeguata assistenza medica riveste per i minatori, impongono il potenziamento del corpo sanitario onde porlo in grado di poter sempre più efficacemente svolgere la sua missione.

Nel campo assistenziale l'Ente provvede altresì a ripristinare in Sicilia e nel Continente le Colonie marine e montane per i figli degli zolfatai, assistendone in media oltre 2.000 ogni anno.

L'amministrazione dell'Ente, inoltre, desiderando sviluppare in maniera organica e stabile tale forma di assistenza, deliberò la costruzione di due colonie permanenti, rispettivamente a Sciacca (provincia di Agrigento) ed a Caltanissetta, stanziando all'uopo la somma di lire 60.000.000, da integrarsi con ulteriori stanziamenti.

Delle due colonie permanenti quella di Sciacca, nel periodo invernale, doveva utilizzarsi anche per rendere accessibile ai minatori le cure idro-termali; quella di Caltanissetta, invece, doveva ospitare gli orfani degli zolfatai.

Il problema che l'Ente curò di impostare e risolvere in maniera radicale fu quello della costruzione di case popolari per gli zolfatai onde soddisfare una delle esigenze maggiormente sentite da quella categoria di lavoratori, le cui condizioni per quanto si riferiva alle abitazioni, permanevano ad un livello indegno al punto da rappresentare un atto di accusa verso la società.

Si trattava infatti di togliere gli zolfatai dai veri e propri abituri nei quali vivevano

promiscuamente, dando loro una modesta, ma civile abitazione.

In un primo momento, usufruendo della legge Fanfani, l'Ente, ottenuta l'adesione delle aziende zolfifere interessate, si sostituì ad esse e realizzò un programma costruttivo in 14 comuni zolfiferi per un importo complessivo di circa 150 milioni. La Sezione assistenza sociale studiò intanto la possibilità di inserire il problema della costruzione di alloggi per gli zolfatai nel più vasto quadro della ricostruzione edilizia nazionale agganciandolo alle disposizioni legislative di favore, emanate sia dal Governo centrale che da quello Regionale siciliano.

Si addiuvò così alla costituzione della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1950, n. 152, ed a tutti gli effetti parificata agli istituti autonomi provinciali per le case popolari.

Il nuovo Istituto, cui veniva di fatto demandato l'assolvimento del più importante tra i compiti affidati dalla legge 2 aprile 1940, n. 287, alla Sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani, iniziata la sua attività nel giugno 1951, nello spazio di quattro anni ha programmato e portato in fase di avanzata ultimazione, usufruendo delle agevolazioni di cui alle leggi Fanfani e Tupini, un imponente complesso di costruzioni in vari comuni zolfiferi della Sicilia e del Continente. In totale sono stati realizzati o sono in corso di avanzata ultimazione, per un importo complessivo di 1 miliardo e 400 milioni, circa 700 alloggi.

L'esecuzione di tali programmi, unitamente al potenziamento dei servizi sanitari e delle attività assistenziali, ha indubbiamente contribuito alla elevazione sociale degli zolfatai, dimostrando l'interesse della collettività nei confronti di una tra le categorie più umili e disagiate di lavoratori.

Dal 1953 in poi la situazione dell'industria zolfifera nazionale, essendo mancato un decisivo intervento statale in suo favore, si è andata progressivamente aggravando, data la perdurante impossibilità di trovare, un sia pure limitato, sbocco sui mercati esteri alla eccedenza della produzione.

Dall'agosto 1953 al luglio 1955 le nostre esportazioni non hanno, infatti, raggiunto globalmente le 40.000 tonnellate, mentre le vendite sul mercato interno si sono stabilizzate intorno alle 100-110.000 tonnellate annue.

La produzione ha subito una graduale contrazione, scendendo da tonnellate 235.000

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

a tonnellate 193.000; per contro lo *stock* ha quasi raggiunto, al 31 luglio 1955, le 340.000 tonnellate.

La domanda del mercato mondiale, dato l'alto prezzo del prodotto italiano, si è rivolta, quasi esclusivamente, verso gli Stati Uniti che, almeno per il momento, sono in grado di soddisfarla interamente, praticando un prezzo medio di dollari 31-32 alla tonnellata. Sui mercati europei, per effetto dei noli e delle assicurazioni, tale prezzo si eleva a circa 43 dollari per tonnellata, pari a lire italiane 27.000 circa.

Tutti gli altri Paesi esportatori di zolfo (Cile, Messico, Giappone, Norvegia) si sono allineati al prezzo internazionale; altri paesi europei e precisamente l'Inghilterra e la Germania, per soddisfare i propri fabbisogni, hanno sviluppato notevolmente la produzione di zolfo da recupero.

Per valutare giustamente la complessa situazione del mercato internazionale dello zolfo, nell'attuale momento, dev'essere presa in esame e considerata alcuni elementi della massima importanza. Infatti, se è vero che la produzione nord americana ha superato sin dal 1954 i 6 milioni di tonnellate annue e che la produzione mondiale nel 1955 presenta un incremento valutabile a circa l'8 per cento nei confronti del precedente anno, è, altresì, vero che il consumo del mercato interno americano è aumentato di circa il 10 per cento nello stesso periodo, mentre al 31 luglio 1955 la diminuzione percentuale determinatasi negli *stocks* nord-americani è stata dell'11 per cento, pari a 372 mila tonnellate.

Infatti, lo *stock* statunitense che nell'anno 1953 era di circa 4 milioni di tonnellate, nel 1954 è passato a 3.373.000 tonnellate, per scendere ancora al 31 luglio 1955 a 3 milioni di tonnellate.

Dai dati suesposti evince chiaramente che la produzione solfifera statunitense ha raggiunto il suo acme, ma che non è in grado di superarlo, tanto che i produttori statunitensi sono costretti, per fronteggiare la sempre crescente richiesta di zolfo dovuta al costante incremento annuo dei consumi, ad intaccare le loro riserve, le quali peraltro, nel periodo di due anni, hanno subito una riduzione del 25 per cento.

Tale situazione trova la sua conferma nella ricerca, da parte degli industriali statunitensi, di nuove sorgenti di produzione fuori dei confini della loro Confederazione: essi, infatti, si notano presenti nel Messico ed in Sicilia

dove recentemente hanno richiesto al Governo regionale la concessione di permessi di ricerca.

Unitamente alla situazione statunitense, cui si è accennato, va considerata, ai fini di una esatta valutazione del mercato mondiale, la produzione messicana, la quale quest'anno si prevede potrà raggiungere, grazie agli ultimi rinvenimenti che presentano le stesse caratteristiche geologiche dei giacimenti americani, le 500 mila tonnellate circa.

Altra fonte di approvvigionamento, da ricordare, oltre alle piriti è quella degli zolfi di recupero. La concorrenza di tali zolfi non dovrebbe però destare eccessive preoccupazioni dato l'alto costo di produzione ed il cospicuo investimento di capitali che gli stessi richiedono.

Prima di iniziare la disamina della legge in discussione, si ritiene di dover fare cenno alle provvidenze emanate dal Governo regionale siciliano in favore dell'industria zolfifera con le leggi 28 luglio 1954, n. 24, e 26 marzo 1955, n. 19.

Con la prima di tali leggi viene concessa alle imprese zolfifere siciliane, ammesse o che ancora devono conseguire il finanziamento previsto dalla legge 12 agosto 1951, n. 748, la fideiussione della Regione sino alla concorrenza dell'importo del finanziamento stesso e per la durata del mutuo contratto; conseguenzialmente le imprese zolfifere siciliane vengono anche sollevate dall'onere degli interessi derivanti dalla fideiussione bancaria, riducendosi l'interesse sui mutui concessi al solo 2 per cento.

Di maggiore rilievo, per essere strettamente connessa alla legge in esame, è la legge regionale 26 marzo 1955, n. 19, che consta di 4 parti fondamentali:

1°) estensione della fideiussione della Regione, prevista dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1954, n. 24, ai maggiori eventuali finanziamenti che dovessero essere deliberati dallo Stato per le finalità di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, nonché ai finanziamenti richiesti dalle imprese minerarie zolfifere per l'acquisto di macchinari ed attrezzature varie in base alla legge 4 novembre 1950, n. 922;

2°) concessione di mutui di esercizio, tramite la Sezione di credito minerario del Banco di Sicilia, alle imprese zolfifere ammesse a finanziamento ai sensi della legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni, fino all'ammontare massimo di lire 10.000 per ogni tonnellata di zolfo posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani durante il periodo di 3 anni a partire dalla concessione dei finanziamenti previsti dalla anzidetta

legge. Per tali mutui di esercizio il bilancio regionale concede un concorso negli interessi in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare effettivo del debito riferito a ciascun anno e viene altresì accordata la garanzia sussidiaria della Regione. Le modalità di ammortamento dei mutui di esercizio coincidono con quelle stabilite per i finanziamenti di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, e successive modificazioni. Nelle more della istruttoria per la concessione di tali mutui possono essere concessi alle aziende minerarie pre-finanziamenti o prestiti straordinari per il pagamento delle retribuzioni:

3°) a quelle aziende minerarie le quali, per ragioni connesse con la natura e l'estensione del giacimento non hanno la possibilità di fruire delle provvidenze previste dalla legge 12 agosto 1951, n. 748 e successive modificazioni, e che abbiano avuto approvato dall'Assessorato per l'industria e commercio del Governo regionale un piano per la loro definitiva sistemazione da attuarsi entro un periodo di 3 anni, possono essere concessi, a carico del bilancio regionale, contributi a

fondo perduto, commisurati alla produzione durante il periodo di attuazione del piano, nella misura da lire 8.000 a lire 10.000 per tonnellata di zolfo prodotto in detto periodo, purché lo zolfo stesso non sia compreso fra le giacenze ammesse ad integrazione di prezzo in virtù di provvidenze statali.

Nelle more della istruttoria della concessione di tali contributi, possono essere concesse alle aziende minerarie anticipazioni per il pagamento delle retribuzioni;

4°) concessioni di prestiti straordinari, con il contributo del 5 per cento sugli interessi da parte della Regione, per il pagamento delle retribuzioni arretrate all'atto della entrata in vigore della legge regionale di cui trattasi.

La concessione dei benefici previsti dalla legge è subordinata, però, all'osservanza da parte delle imprese minerarie dei vigenti patti di lavoro e degli accordi integrativi regionali e provinciali, nonché alla regolare corresponsione delle retribuzioni ed il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra dà luogo alla decadenza dei benefici concessi.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

LEGGE REGIONALE 26 MARZO 1955, N. 19,
PROVVIDENZE PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA SICILIANA

(Provvedimenti adottati al 10 novembre 1955)

MINIERE	PRESTITI STRAORDINARI art. 12		PREFINANZIAMENTI art. 11		MUTUI DI ESERCIZIO autorizzati dall'Assesso- rato
	Autorizzati dall'Assesso- rato	Concessi dal Banco di Sicilia	Autorizzati dall'Assesso- rato	Concessi dal Banco di Sicilia	
Agnelleria Fiume Candrilli	3.107.613	3.107.000	—	—	—
Bambinello	—	—	5.000.000	—	—
Chiarelli Papia Gaetano e Mon- giovi Bassa	—	—	7.400.000	7.400.000	—
Chimento	—	—	500.000	—	—
Ciavolotta Gibisa San Michele	17.862.691	—	—	—	—
Cozzo Disi	38.236.134	35 000 000	300.000.000	65.000.000	300.000.000
Cozzo tondo	—	—	4.000.000	—	—
Crocilla Principe	—	—	2.500.000	—	—
Destricella Tre Sezioni	—	—	3.000.000	—	—
Falconera Cappadona	—	—	2.000.000	—	—
Falconara Cona	—	—	2.000.000	—	—
Falconera Piazza	—	—	2.000.000	—	—
Falconera Prazza	—	—	2.000.000	—	—
Falconera Riggio	—	—	2.000.000	—	—
Falconera Vella	—	—	3.000.000	—	—
Gabbara Persico	—	—	—	—	—
Galati	23.754.550	23 754.549	—	—	—
Garciulla	—	—	7.000.000	—	—
Gaspa La Torre	6.154.147	6.150.000	—	—	—
Gessolungo	5.950.000	7 000.000	35.000.000	35.000.000	—
Gibellini	—	—	30.000.000	30.000.000	—
Giumentarello	10.787.284	10.780.000	10.000.000	—	—
Juncio Tumminelli	5.950.000	5.950.000	—	—	—
Mandra Principe	—	—	4.000.000	4.000.000	—
Mandrizzi Genuardi	1.852.349	1.850.000	4 000.000	—	—
Marmora Gualtieri	8.587.733	—	1.000.000	—	—
Marmora Palmeri	2.975.510	—	—	—	—
Montagna Mintini	12.000.000	12.000.000	30.000.000	30.000.000	—

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

MINIERE	PRESTITI STRAORDINARI art. 12		PREFINANZIAMENTI art. 11		MUTUI DI ESERCIZIO autorizzati dall'Assesso- rato
	Autorizzati dall'Assesso- rato	Concessi dal Banco di Sicilia	Autorizzati dall'Assesso- rato	Concessi dal Banco di Sicilia	
Montagna Pizzo	—	—	3.000.000	—	—
Monteleone Baucina Grudice	17.736.665	17.736.000	—	—	—
Pagliarello	2.287.215	3.500.000	—	—	—
Piccola e Grande Sartorio	3.301.974	—	—	—	—
Pipitona Stradela	3.046.433	—	2.500.000	—	—
Quattrofinaite Vassallo	6.990.481	6.990.480	20.000.000	18.000.000	—
Rocca Rossa Baucina	—	—	—	—	—
Salerno Mezzasalma	2.268.120	—	—	—	—
Saponaro Casa Santi & Iuncio Testasecca	18.873.957	15.000.000	22.000.000	22.000.000	—
Santa Caterina	1.064.390	—	—	—	—
San ^o Giovannello Lo Bue	—	—	23.000.000	23.000.000	—
San Giovanni Pintacuda Ferro Roveto	—	—	23.000.000	23.000.000	—
Serralonga	—	—	24.000.000	24.000.000	—
Spirito Santo Marceno	3.622.678	—	—	—	—
Trabia Tallarita (a)	245.370.167	245.370.167	170.000.000	170.000.000	268.000.000
Trabonella	22.427.370	30.000.000	250.000.000	160.000.000	200.000.000
TOTALI	464.207.461	424.188.196	993.900.000	611.400.000	768.000.000

(a) Per la miniera Trabia Tallarita sono in corso i mutui d'esercizio concessi dal Banco di Sicilia.

Nell'iniziare l'esame del disegno di legge in discussione, mentre si conviene, per i motivi precedentemente esposti, con quella parte della relazione che lo accompagna e che dichiara essere lecito prevedere un aumento dei prezzi della produzione statunitense a partire dal 1956, nonché come conseguenza, che dal 1960 i prezzi dello zolfo in Europa saranno probabilmente maggiormente influenzati dal costo dello zolfo di origine extra statunitense che da quello degli zolfi americani, non parimente si concorda sulla parte che riguarda invece i costi medi di produzione delle miniere nazionali.

Tali costi nella relazione vengono infatti valutati in lire 45.000 la tonnellata qualora

si comprenda anche nella media quelli elevatissimi (superiori alle 50.000 lire la tonnellata) di alcune miniere od in lire 40.000 escludendo le miniere marginali ad alto costo.

Tale calcolo appare non rispondente alla realtà.

Se si pensa, infatti, che l'Ente zolfi italiani negli anni dal 1946 al 1955 ha distribuito ai produttori i seguenti ricavi netti medi:

esercizio 1946-1947.	L. 21.213
» 1947-1948.	» 26.056
» 1948-1949.	» 29.572
» 1949-1950.	» 32.763
» 1950-1951.	» 37.346

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

esercizio 1951-1952.	L. 50.060
» 1952-1953.	» 43.646
» 1953-1954.	» 43.158
» 1954-1955.	» 41.103

viene lecito di domandarsi come le miniere a costi superiori alle 50.000 lire per tonnellata abbiano potuto sopravvivere e non siano da tempo fallite.

Se ciò non si è verificato, è logico presumere che i ricavi siano stati sufficienti a coprire i costi di produzione i cui maggiori aumenti, peraltro, sono intervenuti nell'immediato dopoguerra in seguito alle distruzioni belliche, alla mancanza di energia elettrica, ecc., e non in questi ultimi anni nei quali si sono avuti soltanto quegli aumenti derivanti da adeguamenti salariali e dal rialzo del costo dei macchinari.

Nella relazione al disegno di legge si prospetta la possibilità che in conseguenza dell'attuazione dell'ammodernamento degli impianti e della introduzione di nuovi sistemi di trattamento del minerale l'attuale resa del 50-60 per cento potrà raggiungere l'85-90 per cento con un conseguente abbassamento del costo intorno alle lire 27.000 per tonnellata, comprensive delle quote di ammortamento dei mutui previsti dalla legge in esame.

Si tratta, quindi, di una riduzione di costo del 30-35 per cento che applicata, però, alle miniere a costi altissimi (oltre lire 50.000 per tonnellata), non comporterebbe l'auspicato abbassamento del costo alle previste lire 27.000.

Da ciò potrebbe detrarsi la conclusione che gli investimenti effettuati per dette miniere con le provvidenze di cui alla legge 12 agosto 1951, n. 748, sarebbero stati antieconomici e che male, quindi, avrebbero fatto il Ministero dell'industria e la commissione di cui alla anzidetta legge a dare la loro approvazione a questi finanziamenti (va rilevato, però, che a quel tempo, allo scopo di ottenere i finanziamenti veniva dimostrato che sarebbe stato senz'altro possibile per le miniere a costi elevati addivenire ad un abbassamento degli stessi sino ad un livello tale da consentire l'allineamento con i costi, anch'essi abbassati, delle altre miniere in favore delle quali erano consentiti finanziamenti nel quadro della citata legge).

Da tutto quanto precede evince l'assoluta impossibilità della esistenza di miniere con prezzi di costo superiori alle 50.000 lire per tonnellata.

Vero essendo, infatti, che tutte le miniere non possono avere costi di produzione uguali,

è d'altra, parte, altrettanto vero che lo scarto di prezzo tra miniera e miniera è contenuto in limiti normali fino ad un 10 per cento, dovuto prevalentemente alla differente stratificazione e potenza dei giacimenti, alla profondità degli stessi, alla differente resa del minerale, alla diversa resa degli operai, alla distanza della miniera dai porti, ai lavori di preparazione e ricerca, ecc.

Una conferma di ciò sta nel fatto che dal 1896 al 1955 i prezzi garantiti o di ricavo distribuiti sono stati sempre riferiti in misura uguale a tutte le miniere (con i dovuti scarti soltanto per le diverse qualità dello zolfo) e non ai costi di produzione.

Una differenziazione, fatta alla stregua di quella praticata in occasione della distribuzione alle miniere del miliardo messo a disposizione dal Banco di Sicilia ed il cui recupero è previsto dall'articolo 8 del presente disegno di legge, vorrebbe significare un incentivo alla politica della corsa agli alti costi che gli industriali zolfiferi praticerebbero, sicuri che lo Stato (la collettività), in qualunque momento, sotto la sbandierata (da parte di essi industriali) questione sociale, li premierebbe rimborsandoli della presunta differenza dei costi. Oppure, un tale sistema rappresenterebbe addirittura il premio alla inettitudine di quegli industriali i quali, pur in condizione di privilegio per ricchezze e potenza dei giacimenti, per maggiore resa, per vicinanza ai porti, ecc. avessero alti prezzi di costo.

Passando all'esame dei singoli articoli di questo disegno di legge, si pone in evidenza quanto segue:

Art. 1. — Con l'articolo 1 è previsto l'aumento a lire 12 miliardi del limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, con la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di finanziamento e con la inclusione nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere della spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere.

Pur ritenendo che tale aumento costituisca indubbiamente un passo avanti nella realizzazione del vasto programma di riorganizzazione dell'industria zolfifera nazionale, si può sin d'ora prevedere che lo stanziamento complessivo dei 12 miliardi, peraltro richiesto fin dal 1949, sarà insufficiente e si renderà necessario un ulteriore aumento.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

Art. 4. — L'articolo 4 prevede che per il collocamento dello zolfo posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani e che risulti invenduto alla data del 31 dicembre 1954, nonché di quello successivamente consegnato che risulti invenduto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il quantitativo massimo complessivo di 330 000 tonnellate, l'Ente zolfi italiani tenga apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria Sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è previsto sia effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento di prodotti destinati all'esportazione.

Nelle more della discussione del presente disegno di legge l'Ente zolfi italiani ha frattempo chiuso, a norma di legge, l'esercizio finanziario 1° agosto 1954-31 luglio 1955 e le giacenze di zolfo a quest'ultima data risultano di tonnellate 338.945,620

Si ritiene, quindi, che la data certa alla quale ci si può riferire per la determinazione del quantitativo di zolfo da trasferire alla gestione giacenze sia appunto quella del 31 luglio 1955, data di chiusura dell'esercizio finanziario, trascurando i quantitativi che alla data stessa risultano già venduti.

La differenza tra le tonnellate 338.000 circa giacenti al 31 luglio 1955 ed il quantitativo massimo di tonnellate 330.000 previsto nel disegno di legge è trascurabile e minimo, quindi, sarebbe il maggior onere a carico dello Stato.

Così operando la produzione di zolfo dal 1° agosto 1955, data di inizio del nuovo esercizio, sarebbe disponibile per le normali vendite dell'Ente zolfi italiani.

La coincidenza con le date di chiusura e di inizio degli esercizi finanziari comporterà enormi vantaggi nella formulazione dei bilanci dell'Ente e nei rapporti con i produttori.

In ordine al collocamento delle giacenze non si condivide la norma dettata con il secondo comma dell'articolo 4. È chiaro, infatti, che l'aver previsto anche la vendita nel mercato interno di zolfi destinati all'ottenimento di prodotti per l'esportazione, vuol significare l'allineamento al prezzo del mercato estero del prezzo di vendita in Italia dello zolfo grezzo destinato alla produzione di solfuro di carbonio per l'esportazione come tale o per l'ottenimento di fibre tessili artificiali destinate all'esportazione.

L'inserimento di questa industria nel quadro dei provvedimenti in favore dell'industria

zolfifera verrebbe a frustrare lo scopo di questo disegno di legge, il quale non dovrebbe più portare il titolo di « provvedimenti in favore dell'industria zolfifera » ma di provvedimenti in favore dell'industria delle fibre tessili e dell'industria zolfifera.

Infatti, ove dovesse darsi applicazione alla proposta contenuta nel disegno di legge, la gran parte dei benefici si riverserebbe sull'industria tessile, la quale, rifornita con zolfo delle giacenze a prezzo di mercato estero, non acquisterebbe lo zolfo di nuova produzione a meno che detto zolfo non le venisse venduto a prezzo di mercato internazionale, con evidente abbassamento dei ricavi medi e, quindi, con danno fatale della industria zolfifera.

Va considerato, inoltre, che molti altri prodotti per l'esportazione ottenuti con l'impiego di zolfo grezzo potrebbero invocare un analogo trattamento.

Si propone, pertanto, che la vendita delle giacenze di zolfo grezzo, tal quale, sia effettuata gradualmente e soltanto sui mercati esteri.

Art. 5. — L'articolo 5 del disegno di legge dovrebbe essere modificato nel senso che la liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1° agosto 1955 in avanti sarà affettuata prescindendo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo di cui all'articolo 4.

Art. 6. — L'articolo 6 della legge in discussione autorizza il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro a concedere un contributo di lire 10.000 a tonnellata a titolo di concorso nelle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze di cui al precedente articolo 4 per un ammontare di lire 3.300.000.000.

Scopo dell'erogazione di tale contributo è quello di assicurare ai produttori una integrazione del ricavo dalle vendite delle giacenze sui mercati esteri dato che i prezzi di realizzo saranno di gran lunga inferiori al valore (prezzo provvisorio) attribuito agli zolfi stessi all'atto del loro conferimento all'Ente zolfi italiani.

Si tratta, quindi, come enunciato nel disegno di legge, di un concorso nelle perdite che i produttori dovranno sicuramente sostenere.

Pertanto, proprio al fine di alleviare l'onere di tali perdite, si propone un emendamento al secondo comma dell'articolo che prevede

l'accreditamento da parte del Banco di Sicilia, all'atto della entrata in vigore del disegno di legge in esame, alla gestione di liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani della somma di lire 3.300.000.000.

Si ritiene, infatti, che per consentire ai produttori di ridurre l'onere derivante dagli interessi passivi sulle anticipazioni, sarebbe opportuno che il Banco di Sicilia all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedesse subito, senza attendere che lo zolfo sia venduto, alla liquidazione ed al pagamento del contributo di lire 10.000 su tutti i titoli rappresentativi degli zolfi costituenti le giacenze di cui al precedente articolo 4.

Una maggiore chiarezza, inoltre, si ritiene debba essere apportata all'ultimo comma dello stesso articolo 6 precisando che il recupero, dai produttori, attraverso l'Ente zolfi italiani, proporzionalmente, del contributo concesso, avvenga qualora, in sede di liquidazione finale della gestione prevista dall'articolo 4, la differenza fra i ricavi netti complessivi e il valore nominale dei titoli rappresentativi degli zolfi costituenti le giacenze risulterà inferiore all'ammontare del contributo erogato.

Art. 7. — L'articolo 7 della presente legge, al primo comma, prevedeva nel suo testo originale che il Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, era autorizzato a concedere alla Regione siciliana la somma di lire 1.150.000.000 al fine di consentire l'erogazione alle miniere siciliane, secondo modalità da fissarsi dall'Amministrazione regionale, di contributi integrativi di quelli di cui all'articolo 6, differenziati per gruppi di miniere, in relazione ai diversi costi di produzione. La Commissione Finanze e Tesoro nel dare il suo parere ha apportato un emendamento al comma di cui sopra, sostituendolo con il seguente testo:

« In aggiunta al contributo previsto dall'articolo 6, il Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a concedere contributi supplementari, fino ad una spesa massima complessiva di lire 1.150.000.000, alle miniere che hanno costi di produzione superiori alla media generale. La misura di tali contributi, differenziata in relazione ai diversi costi di produzione, sarà determinata, per le miniere della Sicilia, di intesa con l'Amministrazione regionale ».

Non si ritiene poter aderire, né al testo originale, né alla nuova formulazione della Commissione Finanze e Tesoro.

Si è avuta già occasione nella presente relazione di dimostrare la inesistenza di una forte differenziazione nei costi di produzione dello zolfo grezzo e specie di punte così elevate da superare le 50.000 lire a tonnellata. Esiste, invero, una differenza di costo tra miniera e miniera ma contenuta entro limiti tali che hanno sempre consentito, in passato, a tutte le miniere di sopravvivere con i prezzi garantiti o di ricavo distribuiti dall'Ente zolfi italiani.

Con il testo del Governo il beneficio della integrazione del contributo viene limitato a poche miniere ed a pochissime con l'emendamento della Commissione Finanze e Tesoro, anche se quest'ultima ha esteso il beneficio alla produzione continentale.

Si è precedentemente rilevato che sono, invece, tutte le miniere che dovranno subire l'onere delle perdite derivanti dalla vendita delle giacenze a prezzi di mercato estero, onere che viene soltanto in parte coperto con il contributo di lire 10.000 alla tonnellata di cui all'articolo 6. Se una integrazione di detto contributo va concessa, essa deve essere estesa a tutte le giacenze, comprese quelle provenienti dai permessi di ricerca e dai lavori di spigolamento di piccole miniere. Sono anzi questi ultimi che meritano una particolare attenzione in quanto la loro attività spesse volte porta al rinvenimento di giacimenti ed alla conseguente apertura di importanti miniere. Quando, però, un evento del genere si verifica non è la numerosa schiera degli artigiani dell'industria zolfifera a trarne i benefici in quanto ad essa subentrano i grossi imprenditori forniti di capitali.

Scopo, quindi, della integrazione in parola dovrebbe esser quello di ridurre la perdita dei produttori, i quali per far fronte alle loro spese di esercizio sono stati costretti a ricorrere al credito bancario, scontando i titoli degli zolfi costituenti le giacenze ed assumendosi il gravoso onere degli interessi passivi per un periodo medio di circa due anni.

Con l'emendamento che si propone il contributo integrativo dovrebbe intendersi come intervento dello Stato per ridurre l'onere anzidetto, escludendo da tale beneficio soltanto quelle imprese che, non essendo ricorse al credito bancario per lo sconto delle fedeli di deposito e dei certificati di consegna, tale onere non hanno sostenuto, dando dimostrazione di sufficienti possibilità di autofinanziamento.

Art. 8. — Per quanto concerne l'articolo 8 si ritiene opportuno un chiarimento al primo

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

comma, nel senso di precisare che il miliardo di lire già messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani dal banco di Sicilia, sarà addebitato, con i relativi accessori, all'Ente medesimo, per conto e nell'interesse dei singoli prestatori, sia per la parte afferente agli interessi relativi alle anticipazioni sulle fedeli di deposito e certificati di consegna per il secondo semestre dell'anno 1954, già pagati alla Sezione di credito minerario del Banco predetto o ad altri Istituti di credito, sia per la parte direttamente corrisposta ai produttori sotto forma di prestito.

Art. 9. — Il testo originale dell'articolo 9, con il quale l'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidato ai produttori, la somma di lire 300 da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della Sezione di assistenza sociale dell'Ente stesso a partire dall'esercizio zolfifero che ha inizio con il 1° agosto 1954, è stato integrato dalla Commissione Finanze e Tesoro con il seguente comma:

« Sino all'entrata in vigore della presente legge il contributo statale e la trattenuta per ogni tonnellata di zolfo a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani sono mantenuti nelle rispettive misure previste dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904 »

Accogliendo l'emendamento della Commissione Finanze e Tesoro si propone di:

1°) mantenere il contributo statale a favore della Sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1950, n. 904, per gli esercizi dal 1° agosto 1951-31 luglio 1952 al 1° agosto 1955-31 luglio 1956;

2°) autorizzare l'Ente zolfi italiani a devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della propria Sezione di assistenza sociale la trattenuta di lire 500 già operata sul ricavo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo è stato liquidato ai produttori a decorrere dall'esercizio 1° agosto 1951-31 luglio 1952 all'esercizio 1° agosto 1954-31 luglio 1955

In considerazione degli importanti compiti attribuiti alla Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani, compiti, che, come già prospettato in altra parte della presente relazione, debbono essere ulteriormente potenziati, si ritiene che la trattenuta sul ricavo netto da distribuire ai produttori per

opere di assistenza sociale sia mantenuta nella misura di lire 500 per tonnellata, come attualmente praticato.

Si reputa opportuno confermare che tale trattenuta dovrà essere operata anche sul prezzo netto di ricavo che sarà liquidato sugli zolfi costituenti le giacenze di cui all'articolo 4.

Art. 10. — Un emendamento si reputa conveniente proporre per l'articolo 10, invitando il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento di legge per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani con il coordinamento in testo unico di tutte le vigenti disposizioni riguardanti l'industria zolfifera nazionale. Si tratta, infatti, di materia particolarmente complessa sulla quale è opportuno che il Parlamento sia chiamato ad apportare il suo contributo.

Infine, due importanti aggiunte al disegno di legge in esame si ritiene opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione

La prima riguarda la assoluta necessità che l'Ente zolfi italiani sia messo nella condizione di poter continuare ed intensificare gli studi geologici, le prospezioni geofisiche, i sondaggi ed in genere i lavori previsti dall'articolo 6 della legge 12 agosto 1951, n. 748, al fine di poter individuare la mineralizzazione nella vasta area di 4.000 chilometri quadrati di terreni indiziati a zolfo. Soltanto così sarà possibile, infatti, pervenire al rinvenimento di nuovi giacimenti ed all'apertura di nuove miniere attrezzate secondo i dettami della tecnica moderna.

L'altra aggiunta è connessa con quanto già esposto in precedenza. Essendo inevitabile infatti, che, per le giacenze di cui all'articolo 4, i produttori debbano incorrere in una perdita derivante dalla differenza tra prezzi di ricavo, integrati dai contributi dello Stato, e costi di produzione, sarebbe opportuno che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, i produttori siano sollevati sia pure transitoriamente dall'onere degli interessi gravanti sulle anticipazioni loro concesse dagli istituti di credito sui titoli rappresentativi delle giacenze stesse, onere che dovrebbe far carico alla gestione liquidazione giacenze dell'Ente zolfi italiani.

In merito alla proposta di legge di iniziativa degli onorevoli deputati Di Mauro e Faletta « Proroga della legge 27 ottobre 1950, n. 904, » relativa alle contribuzioni a favore della Sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani, a prescindere dal

tono di critica che si rileva in una parte della relazione, lasciando ai fatti, alle opere, ed alle realizzazioni conseguite dalla suddetta Sezione la risposta, si osserva che la stessa è di fatto superata con l'emendamento proposto all'articolo 9 del disegno di legge in esame.

Prima di iniziare la disamina della proposta di legge, sempre ad iniziativa dell'onorevole Di Mauro ed altri concernente il « Riordinamento dell'industria zolfifera italiana », si ritiene principalmente di dover chiarire che mai vi è stata limitazione al commercio estero degli zolfi.

L'onorevole Di Mauro fa al riguardo preciso riferimento a divieti ed ostacoli del commercio degli zolfi verso l'U. R. S. S. ed altri paesi d'oltre cortina.

La verità è che mai è stata rifiutata o respinta una richiesta di zolfo proveniente da detti paesi, i quali invece hanno acquistato nel passato e tuttora acquistano zolfo italiano. Le difficoltà per la conclusione di contratti di vendita sono derivati esclusivamente, così come per gli altri paesi esteri, dall'alto costo del nostro prodotto.

Per concludere questa parte si precisa, inoltre, che mai lo zolfo è stato compreso tra le materie prime strategiche.

Incidentalmente si desidera poi precisare all'onorevole Di Mauro, il quale (citando un passo di un discorso pronunciato nella seduta del 14 dicembre 1951 dall'onorevole Bianco, allora assessore all'industria e commercio del Governo regionale siciliano) ha attribuito al vostro relatore, riferendosi alla congiuntura coreana, la dichiarazione che la crisi di approvvigionamento dello zolfo era allora dovuta ad una riduzione della produzione americana, che mai una dichiarazione in tal senso fu rilasciata. Allora come oggi sulla base delle notizie che pervengono dagli Stati Uniti, io espressi il convincimento che era prevedibile per il futuro una riduzione nella produzione nordamericana.

Entrando in merito a quanto si propone con la legge presentata dall'onorevole Di Mauro ed altri onorevoli colleghi, si fa presente che tutta la parte contemplata nel capo primo di essa è di pertinenza legislativa della Regione siciliana.

Il capo secondo è, invece, di pertinenza della Sezione tecnico-industriale dell'Ente zolfi italiani e ciò ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 2 aprile 1940, n. 287.

La materia di cui al capo terzo sarà oggetto di disciplina nel provvedimento di legge che, con l'articolo 10 del disegno di

legge in discussione, il Governo della Repubblica sottoporà all'esame del Parlamento.

Anche le proposte di cui ai capi quarto e quinto potranno formare oggetto di esame e di disciplina nel provvedimento di legge che, sempre in base al surriferito articolo 10, il Governo dovrà presentare per la riorganizzazione dell'Ente zolfi italiani ed il coordinamento di tutte le vigenti disposizioni sull'industria zolfifera nazionale.

La garanzia dei prezzi minimi di ricavo per la produzione di zolfo grezzo, richiesta con la proposta contenuta nel capo sesto, non si ritiene idonea, in quanto la garanzia stessa costituirebbe una narcosi per i produttori, ai quali verrebbe a mancare qualsiasi incentivo ad eseguire quelle opere indispensabili ed attuare tutti quegli accorgimenti atti a pervenire alla auspicata riduzione dei costi.

L'esperienza del passato insegna, infatti, che in regime di prezzi minimi garantiti, la maggior parte dei produttori limita l'attività aziendale all'estrazione ed alla produzione, trascurando i lavori di ricerca e di preparazione per nuovi campi di lavoro.

Un ritorno a tale sistema renderebbe pertanto praticamente inoperante la legge 12 agosto 1951, n. 748, integrata e modificata dal disegno di legge n. 1591.

Con la relazione svolta si è voluta presentare la situazione dell'industria zolfifera italiana nel suo passato, nel presente e prospettare le future possibilità.

Si è prospettata altresì la situazione dei dodicimila operai in essa impiegati e si è rimarcato che le possibilità di vita e di sviluppo dell'industria esistono solo ed in quanto sia possibile realizzare un abbassamento dei costi di produzione.

Le premesse per tale realizzazione ci sono: con i finanziamenti concessi dall'Ente zolfi italiani di lire 1.650.000.000 alla Società Valsalso e di lire 250.000.000 alla Cozzo Disi nonché con quelli alle stesse accordati dall'I. M. I. rispettivamente di 650 e 300 milioni, sono stati già costruiti e messi in funzione due impianti di trattamento del minerale per flottazione. Ciò significa che la resa del minerale che ai forni di fusione od ai calcaroni raggiunge il 60-65 per cento, alla flottazione si eleva al 90-95 per cento con evidente tangibile riduzione del costo di produzione.

Nelle miniere ove, per mancanza di acqua o per diverse caratteristiche del minerale od ancora ove per ragioni tecnico-finanziarie, non è possibile realizzare gli impianti di flottazione, potranno essere applicati i nuovi sistemi ter-

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

mici di trattamento del minerale ottenendo ugualmente un notevole aumento nella resa e una conseguente diminuzione di costi.

Alla riforma di struttura industriale di cui sopra dovrebbe però seguire una riforma nella struttura ambientale dell'industria zolfifera siciliana, con l'abbattimento degli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un sano ed economico processo produttivo.

Tali ostacoli sono costituiti in prevalenza dalle conseguenze derivanti dal regime fondiario feudale esistente in Sicilia fino alla promulgazione della legge mineraria unificata del 29 luglio 1927, n. 1443.

La quasi totalità dei proprietari dei terreni contenenti giacimenti di zolfo davano, infatti, in affitto o gabella la coltivazione di tali giacimenti percependo un estaglio talvolta esoso e che raggiungeva punte del 40 per cento dello zolfo fuso prodotto.

In tali condizioni è evidente che i gabellotti cercassero di ottenere la maggiore produzione possibile con il minimo di impianti ed avessero la tendenza a coltivare le parti più ricche dei giacimenti abbandonando il resto. La entrata in vigore della nuova legge mineraria a carattere demaniale, non è valsa però in Sicilia a risolvere in modo radicale la questione e ciò perché in molti casi, attraverso contratti in partecipazione, il proprietario del terreno divenuto concessionario perpetuo apporta la miniera e si associa uno o più finanziatori, i quali sono i veri esercenti e devono riservare al proprietario una percentuale della produzione, né più né meno di quanto avveniva al tempo delle gabelle.

Sarebbe, quindi, auspicabile che con l'abbattimento di questo passato fosse resa possibile la immissione nell'industria zolfifera siciliana di industriali tecnicamente preparati e consci dell'importanza che il lavoro riveste nella nuova società, industriali che sappiano affrontare tutte le situazioni, siano esse redditizie od anche transitoriamente deficitarie, che possano se del caso essere assistiti dalla collettività (Stato), ma che diano anche il loro contributo alla collettività con la produzione di ricchezza e di benessere. In definitiva è necessario che siano eliminate quelle forze para-economiche usate a vivere alle spalle dello Stato e che spesso ricercano profitto dall'intrigo.

Non vi è dubbio che in qualche zona mineraria siciliana gli operai vivano oggi una vita irta di gravi difficoltà derivanti dal mancato pagamento dei salari.

Da questa Commissione parta, quindi, una esortazione al Governo regionale siciliano per

l'applicazione della legge e per il costringimento al rispetto della stessa da parte di chi non ne adempie gli obblighi.

Commissari siano nominati e revoche di concessione siano decretate, se necessario, nei confronti di chi ai margini della legge vive.

E che trovi piena attuazione finalmente una parola che la classe operaia zolfataia attende: giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LA MALFA. Propongo di dichiarare chiusa la discussione generale e di passare direttamente all'esame degli articoli sui quali saranno certamente presentati degli emendamenti.

LI CAUSI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, assumendo come testo base della discussione quello presentato dal Governo.

Do lettura dell'articolo 1

« Il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1951, n. 748, è elevato da 9 a 12 miliardi di lire.

L'ulteriore importo di lire 3 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58.

Il termine previsto dall'articolo 4 della legge predetta per la presentazione delle istanze di finanziamento è prorogato fino a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nei programmi di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, per la cui realizzazione è chiesto il finanziamento, può essere compresa la spesa per l'acquisto e messa in opera dei macchinari e delle attrezzature occorrenti per l'ammodernamento degli impianti destinati all'esercizio delle miniere ».

Mi permetto di osservare che una commissione sindacale venuta dalla Sicilia ha espresso il desiderio che la legge venga approvata rapidamente per sistemare la situazione di molti lavoratori interessati. Se la nostra Commissione apporterà emendamenti troppo profondi il testo di legge non potrà essere approvato rapidamente a tutto detrimento di quei lavoratori.

FALETRA. Ma se il relatore ha detto che i fondi non sono sufficienti ?

PRESIDENTE. L'onorevole Calabrò ha presentato un emendamento al primo comma

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

sostitutivo delle parole. « da 9 a 12 miliardi di lire » con le altre « da 9 a 15 miliardi di lire ».

Gli onorevoli Di Mauro e Faletta hanno presentato un emendamento al primo comma tendente a sostituire le parole: « da 9 a 12 miliardi di lire » con le altre: « da 9 a 14 miliardi di lire ».

DI MAURO. Il problema non è tanto relativo all'entità delle somme stanziare, quanto al fatto che solo una parte delle aziende zolfifere ne beneficerà. Sappiamo già quali saranno le aziende che beneficeranno di questi stanziamenti. Se noi vogliamo evitare che migliaia di operai siano gettati sul lastrico — perché di questo si tratta — bisogna aumentare i finanziamenti portandoli a 14 miliardi, per poter dare a tutte le aziende che ne hanno fatto richiesta i fondi necessari. Il relatore, del resto, è d'accordo con noi nel rilevare che gli stanziamenti sono insufficienti.

DE' COCCI. Bisogna riconoscere che stiamo discutendo in una atmosfera molto vivace. Tutti noi desidereremmo che i provvedimenti in favore dell'industria zolfifera e in particolare in favore dei lavoratori fossero della massima efficacia. Però prego i colleghi Di Mauro e Calabrò di rendersi conto che proporre un aumento della somma prevista dall'articolo 1 significa, praticamente, proporre una sospensione dell'esame del disegno di legge e un rinvio alla Commissione finanze e tesoro. Noi, invece, dobbiamo cercare di far giungere per Natale la buona notizia, quanto meno, dell'approvazione del disegno di legge. Se poi i colleghi vogliono prendersi la responsabilità d'una sospensione se la prendano pure.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Faccio rilevare che con legge 12 agosto 1954, n. 748, sono stati assegnati 9 miliardi per l'organizzazione e lo sviluppo dell'estrazione del minerale di zolfo. Di questi 9 miliardi se ne spendono 2 e gli altri 2 rimangono impegnati. Restano, quindi, 5 miliardi, più 3 miliardi aggiunti dal presente disegno di legge. Se la Commissione chiederà di variare la cifra, inevitabilmente, come ha detto l'onorevole De' Cocci, il disegno di legge dovrà ritornare alla Commissione finanze e tesoro.

Penso, quindi, che in prosieguo, constatando la insufficienza dei fondi, si potrà sempre proporre un altro provvedimento. Pregherei perciò i proponenti i due emendamenti di non insistere.

DI MAURO. Noi insistiamo perché, nel corso della discussione dello stato di previsione del Ministero dell'industria e commer-

cio per l'esercizio precedente, è stato detto chiaramente dal Ministro che una sola parte delle industrie zolfifere doveva essere mantenuta in vita e il resto avrebbe dovuto chiudere i battenti.

CALABRÒ. Ritiro il mio emendamento. Però vorrei pregare il Governo di tenere in considerazione la sostanza di esso, riservandomi a suo tempo di presentare un'appropriata proposta di legge.

Effettivamente, le esigenze dell'industria zolfifera siciliana sono molto gravi. La Commissione dovrebbe rendersi ben conto che quell'industria dovrebbe essere decisamente aiutata, altrimenti migliaia di lavoratori finiranno sul lastrico.

LI CAUSI. Noi ci rendiamo perfettamente conto che è urgente che questo disegno di legge venga approvato, però è altrettanto necessario che i colleghi sappiano che questo provvedimento è assolutamente insufficiente. Vogliamo o non vogliamo risolvere il problema zolfifero senza questi provvedimenti imposti così dalle circostanze e da esigenze temporanee?

DE' COCCI. Si potrebbe approvare il disegno di legge e nel contempo votare (e possibilmente all'unanimità da parte della Commissione) un ordine del giorno col quale si inviti il Governo a predisporre, con la massima urgenza, nuovi fondi per elevare ulteriormente il limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1954.

DI MAURO. Dichiaro, anche a nome dell'onorevole Faletta, di ritirare il nostro emendamento. Mi riservo di trasformarlo in un ordine del giorno che presenterò successivamente.

QUARELLO. La nostra Commissione, parecchi anni fa, approvò, nel termine di otto giorni, lo stanziamento di diversi miliardi con il motivo che era urgente procedere all'approvazione della legge, senza un approfondito esame di essa. Il provvedimento non ha avuto applicazione perché i fondi erano stati stanziati ma non si sono potuti utilizzare. Lo scorso anno la cosa si è ripetuta: si è aumentato lo stanziamento senza che la Commissione avesse un piano di riorganizzazione. Adesso si chiedono ancora altri fondi, che non si sa con precisione a cosa debbano servire in realtà. Noi ci troviamo sempre, quindi, nella condizione di stanziare fondi senza sapere con esattezza dove essi vadano a finire e come essi siano effettivamente impiegati. I miliardi che oggi noi stanziamo con questo provvedimento di legge non verranno tanto facilmente assorbiti perché, da quanto mi è sembrato di

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

capire, non pare che i proprietari di giacimenti zolfiferi in Sicilia abbiano troppa volontà o capacità di utilizzarli.

PECORARO. Ciò significa che non conoscete a fondo il problema: c'è stata una questione di fidejussione che ha bloccato i fondi.

QUARELLA. Penso che sia più serio che da parte della Commissione si sappia quale utilizzazione effettiva avranno i finanziamenti di cui al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Poiché gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono stati ritirati, non essendovi altre osservazioni né emendamenti, pongo in votazione detto articolo, nel testo del disegno di legge governativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2.

« Le istanze per i finanziamenti possono essere presentate anche da più imprese che intendono costituire un consorzio per l'installazione e l'esercizio di moderni impianti per il trattamento del minerale, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443 ».

Poiché non vi sono osservazioni né emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3

« La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, per l'esame tecnico-economico delle domande di finanziamento è nominata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per il tesoro ed è composta di nove membri ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio, due del Ministero del tesoro, uno della Regione Siciliana, un rappresentante dell'Ente zolfi italiani e due esperti tecnici scelti dal Ministro per l'industria e il commercio.

Partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti per territorio.

La Commissione predetta, oltre all'esame tecnico-economico delle nuove istanze di finanziamento, è incaricata di procedere alla revisione dei programmi di riorganizzazione e sviluppo annessi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e per i quali non sia stato ancora accordato il finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Gli onorevoli Faletra e Di Mauro hanno presentato il seguente emendamento. « Sosti-

tuire il primo, secondo e terzo comma, con il seguente: « La Commissione di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, ri-prenderà i propri lavori con il compito di esaminare entro due mesi dalla ricezione le richieste avanzate dalle aziende ».

DI MAURO. Il nostro emendamento ha lo scopo di non far perder tempo per la costituzione della Commissione e di suggerire a quella già in funzione di esaminare le richieste fatte alle aziende entro due mesi.

Tuttavia, per le considerazioni svolte dal Governo e da alcuni colleghi, intese ad accelerare l'approvazione del disegno di legge, noi ritiriamo l'emendamento.

Propongo, però, di includere nella Commissione due rappresentanti dei lavoratori.

CIBOTTO. Se la proposta del collega Di Mauro venisse accolta, io proporrei di aggiungere accanto ai rappresentanti dei lavoratori due rappresentanti dei datori di lavoro.

PECORARO. La Commissione prevista dall'articolo 3 non parla di rappresentanti di categoria ma soltanto di elementi tecnici. Ci si muove su di un terreno esclusivamente tecnico e, quindi, mi pare che il testo governativo sia quello da preferire.

VOLPE, *Relatore*. Sarei dell'avviso di modificare la composizione della Commissione come segue: un solo funzionario del Ministero dell'industria e commercio, al posto di due, un solo rappresentante del Ministero del tesoro, al posto di due; un rappresentante della regione siciliana, ecc. Infine: due rappresentanti degli industriali e due rappresentanti dei lavoratori.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe trovare l'accordo su un emendamento che aggiunga alla fine del secondo comma le parole: « due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così modificato:

« La Commissione prevista dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, per l'esame tecnico-economico delle domande di finanziamento è nominata con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per il tesoro ed è composta di nove membri ivi compreso il presidente.

Di tale Commissione fanno parte due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio, due del Ministero del tesoro, uno della Regione siciliana, un rappresentante del-

l'Ente zolfi italiani, due esperti tecnici scelti dal Ministro per l'industria e il commercio, due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori.

Partecipano ai lavori della Commissione con voto consultivo gli ingegneri capi dei distretti minerari competenti per territorio.

La Commissione predetta, oltre all'esame tecnico-economico delle nuove istanze di finanziamento, è incaricata di procedere alla revisione dei programmi di riorganizzazione e sviluppo annessi alle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1951, n. 748, e per i quali non sia stato ancora accordato il finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Per il collocamento dello zolfo posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani e che risulti invenduto alla data del 31 dicembre 1954 nonché di quello successivamente consegnato, che risulti invenduto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il quantitativo massimo complessivo di 330.000 tonnellate, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente, per quest'ultimo, ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento di prodotti destinati all'esportazione.

I criteri, le modalità ed i termini sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi con delibera da sottoporsi alla approvazione del Ministero dell'industria e del commercio di concerto con il Ministero del tesoro ».

Il relatore, onorevole Volpe, ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Per il collocamento dello zolfo posto a disposizione dell'Ente zolfi italiani esistente nei depositi alla data del 31 luglio 1955, l'Ente zolfi italiani tiene apposita contabilità distinta da quella relativa alla propria sezione commerciale.

Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri.

I criteri, le modalità e i termini sotto l'osservanza dei quali devono essere effettuate le

vendite previste dal precedente comma, sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Ente zolfi italiani con delibera da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro ».

L'onorevole Caroleo ha presentato il seguente emendamento.

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il collocamento delle giacenze è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri. Per il collocamento delle giacenze suddette nonché della produzione corrente, l'Ente zolfi italiani potrà altresì concedere ristorni di prezzo o effettuare vendite a prezzi ridotti, sul mercato interno, limitatamente ai quantitativi di zolfo direttamente impiegato in prodotti destinati all'esportazione ».

Lo stesso onorevole Caroleo, subordinatamente, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il collocamento delle giacenze suddette è effettuato gradualmente con vendite sui mercati esteri e sul mercato interno, limitatamente per quest'ultimo ai quantitativi occorrenti per l'ottenimento di prodotti destinati all'incremento della loro esportazione, rispetto alla media di quella degli anni 1954-55 ».

Se non vi sono osservazioni, pongo prima in votazione l'emendamento totalmente sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Gli emendamenti dell'onorevole Caroleo debbono pertanto ritenersi decaduti.

L'articolo 4 risulta, quindi, approvato nel testo proposto dal relatore.

Do lettura dell'articolo 5.

« La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo consegnato all'Ente zolfi italiani successivamente all'entrata in vigore della presente legge è fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'articolo 4 ».

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1955

VOLPE, *Relatore*. Onorevole Presidente, presento il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

«La liquidazione del ricavo delle vendite dello zolfo grezzo messo a disposizione dell'Ente zolfi italiani, dai produttori, dal 1° agosto 1955 in poi è fatta prescindendo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n. 307, e del regio decreto 3 gennaio 1934, n. 18, dalla precedenza cronologica di emissione dei titoli rappresentativi delle giacenze di zolfo previste dall'articolo 4 ».

Il mio emendamento riguarda soltanto la decorrenza. In altri termini, onorevole Presidente, l'esercizio finanziario dell'Ente zolfi si inizia col 1° agosto; io dico che decorrerà dal 1° agosto 1955. È quindi soltanto un chiarimento, è soltanto un atto amministrativo che si viene a precisare.

BUIZZA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo si dichiara contrario all'emendamento. Vedo che sono stati presentati vari emendamenti anche sugli articoli successivi e faccio presente che occorre almeno il tempo di prenderli in attento esame nella loro sostanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, né emendamenti, pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 5.

(È approvato).

L'articolo 5 risulta, pertanto, approvato nel testo proposto dal relatore.

Onorevoli colleghi, il relatore, onorevole Volpe, ha proposto tutta una serie di emendamenti che modificano gli articoli del dis-

egno di legge in discussione, e dei quali il rappresentante del Governo non ha avuto tempestiva conoscenza. Faccio presente che non si possono discutere ed approvare delle modifiche così sostanziali per tutta l'impostazione della legge senza che il Governo e i componenti la Commissione abbiano avuto la possibilità e l'opportunità di esaminarne tutti i riflessi.

MARZOTTO. Onorevole Presidente, le faccio presente che è imminente l'inizio della seduta in Aula.

LARUSSA. Pregherei il relatore di ritirare i suoi emendamenti.

VOLPE, *Relatore*. Non ritiro affatto i miei emendamenti.

LECCISI. A questo punto, se mi permette, onorevole Presidente, sollevo eccezione formale giacché sta iniziando la seduta in Aula e non possiamo continuare i nostri lavori di Commissione in sede legislativa. Faccio inoltre rilevare che non si può continuare la discussione, senza dare la possibilità al Governo di esaminare compiutamente gli emendamenti, come ha fatto osservare il Sottosegretario di Stato qui presente.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta per permettere al Governo e ai componenti la Commissione di prendere preventiva visione degli emendamenti presentati.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI